



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il Municipio di Lumino

visti

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);

e richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC,

ordina:

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

² Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO 2

Competenze del municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a. verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazioni di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b. rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c. applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;



MUNICIPIO DI LUMINO



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

- d. disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e. coordinare le chiusure comunicate; qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f. rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi straordinari (art. 19 Lear);
- g. rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h. vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i. rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni e intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- l. ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m. avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

Il Municipio, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a. esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b. età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Lear);
- c. vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d. presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art. 21 e 22 Lear e 75 e 79 RLearn);
- e. esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLearn);
- f. divieto del fumo (art. 35 Lear).

Art. 5 Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLearn).

CAPITOLO 3

Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica

¹ Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
-

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio almeno con 15 giorni d'anticipo.

³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7 Locali notturni

¹ I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19:00 e devono chiudere entro le ore:

- 03:00 del mattino dei giorni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì;



MUNICIPIO DI LUMINO



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

- 04:00 del mattino del venerdì;
- 05:00 del mattino dei giorni sabato e domenica, come pure alla mattina dei giorni festivi infrasettimanali riconosciuti in Ticino.

Art. 8 Deroga

¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi straordinari.

² Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre la 01:00.

CAPITOLO 4

Disposizioni varie

Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali devono pervenire al Municipio almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11 Rispetto della quiete

¹ Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

² Dopo le ore 23:00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

Art. 12 Eventi: in generale

¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica e ambientale.

² L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Art. 13 Eventi: Autorizzazione

¹ La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, con un preavviso di 7 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a. giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b. numero degli avventori previsto;
- c. misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³ L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴ Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio, tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO 5

Tasse

Art. 14 Tassa deroga d'orario

¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.-- per ora.

² Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni straordinarie.

Art. 15 Tassa permessi speciali

¹ La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

² In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 16 Tassa di controllo

¹ Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 80.-- all'ora.

² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Art. 17 Spese di cancelleria

¹ Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevabile una tassa da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

²Rimangono riservate peraltro le disposizioni dell'Ordinanza concernente il prelievo delle tasse di Cancelleria.

CAPITOLO 6

Sanzioni

Art. 18 Multa

¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (artt. 3 e 6 della presente Ordinanza).

² La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

³ Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti.

Art. 19 Revoca

¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a. per ottenerli sono state fornite dichiarazioni inveritiere;
- b. nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

³ Le revoca non pregiudica la procedura contravvenzionale di cui all'art. 18 della presente Ordinanza.

CAPITOLO 7

Disposizioni finali

Art. 20 Contenzioso

Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 21 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 22 Abrogazione e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici, del 21 maggio 1997 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.



MUNICIPIO DI LUMINO



www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 157
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Dr. Curzio De Gottardi

Stefano Ghidossi

Risoluzione municipale nr 13467 del 17 giugno 2013.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 24 giugno 2013 e l'8 luglio 2013.